



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

VIA O.BACAREDDA N°47 - 09127 CAGLIARI

CENTRALINO: 070 23.30.800

FAX: 070 800.18.27

Indirizzi Internet: <http://www.lnd.it> <http://www.figc-sardegna.it>

e-mail: crld.sardegna01@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 COMUNICATO UFFICIALE N°03 del 19 luglio 2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. Comunicato Ufficiale n° 27 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n° 13 della F.I.G.C. inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2018 / 2019.

2.2. Circolare n° 11 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n°7-2018 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. avente per oggetto: Decreto Legge 12 Luglio 2018, n.87 – cd. "Dignità" – Modifiche alle norme della Legge di Bilancio 2018 sulle Società Sportive Dilettantistiche.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Consiglio Direttivo

3.1.1. SALUTO DI INIZIO STAGIONE

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, all'inizio della stagione agonistica 2018/2019, porgono un cordiale saluto ai Presidenti ed ai Dirigenti delle Società affiliate, ai Tecnici, ai Calciatori, alla Componente Arbitrale e ai Media di Comunicazione, e confidano, come per il passato, nella fattiva collaborazione di tutti per il raggiungimento di una sempre maggiore qualificazione del calcio dilettantistico e per una ulteriore crescita del Comitato Regionale Sardegna.

3.2. Segreteria

3.2.1. SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2018/19.

Le seguenti Società hanno cessato la propria attività, eppertanto, devono ritenersi inattive:

Matricola	Denominazione	Comune Residenza	Rinuncia attività
912456	A.S. CATALUNYA ALGHERO	ALGHERO	SETTORE GIOVANILE
946098	A.S.D. OLMEDO CALCIO	OLMEDO	SETTORE GIOVANILE
921749	S.S.D. TALANA	TALANA	SETTORE GIOVANILE

4. DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTO DI SASSU PIETRO (Presidente) TAVERA PIETRO (dirigente), e LA SOCIETÀ A.S.D. ALGHERO

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale:

- 1) il signor Tavera Pietro, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la Società A.S.D. Alghero;
- 2) il signor Sassu Umberto, all'epoca dei fatti presidente pro-tempore e legale rappresentante della Società A.S.D. Alghero;
- 3) la Società A.S.D. Alghero;

per rispondere:

il Tavera:

- a) della violazione di cui all'articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli articoli 38 comma 1 e 40 lettera E del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, in particolare per avere svolto di fatto l'attività di allenatore della squadra Giovanissimi regionale della Società A.S.D. Alghero nel corso della stagione sportiva 2016/17, pur non essendo abilitato ed essendo privo di qualifica in quanto non iscritto in alcun albo o comunque nei ruoli del Settore Tecnico;

il Sassu:

- b) della violazione di cui all'articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 38 comma 1 e 40 lettera E del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, in particolare per avere, in qualità di Presidente pro – tempore della Società A.S.D. Alghero, consentito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della squadra Giovanissimi regionale della suddetta Società al signor Pietro Tavera, persona non abilitata e priva di qualifica in quanto non iscritta ad alcun albo o comunque nei ruoli del Settore Tecnico;

la Società A.S.D. Alghero:

- c) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'articolo 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio presidente signor Umberto Sassu così come descritto al capo b) e dal proprio dirigente signor Pietro Tavera, così come descritto al capo a).

Afferma la Procura Federale che risulta obiettivamente provato dalle dichiarazioni testimoniali assunte e dalle ammissioni rese dallo stesso Tavera che quest'ultimo, durante la stagione sportiva 2016/17, era stato contattato dai dirigenti della Società A.S.D. Alghero per seguire la scuola calcio ed aveva effettivamente collaborato nella conduzione tecnica della squadra, peraltro diretta da altre persone.

Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza dei deferiti, che hanno provveduto a presentare deduzioni a difesa, senza peraltro chiedere di essere ascoltati o ammessi a riti alternativi.

Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Tavera e al Sassu la sanzione dell'inibizione temporanea rispettivamente per mesi quattro e per mesi tre e alla Società l'ammenda di € 600,00.

I deferiti, tramite le memorie difensive prodotte, hanno tutti concordemente sostenuto che l'attività del Tavera era consistita in una mera collaborazione nella conduzione tecnica della Squadra Giovanissimi, che era invece affidata ad altra persona; ed hanno richiesto in via principale il proscioglimento dagli addebiti loro attribuiti e in via subordinata l'applicazione delle sanzioni in misura minima.

Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene che i fatti di cui sopra siano stati esattamente provati e che le argomentazioni difensive non siano rilevanti, in quanto la normativa federale del Settore Tecnico prevede espressamente che soltanto persone regolarmente abilitate alla conduzione tecnica di una squadra ed iscritte nel relativo albo possano svolgere funzioni di allenatore, financo nelle squadre del Settore Giovanile e Scolastico; né risultano eccezioni alla regola qualora l'attività sia prestata alle dipendenze di un tecnico idoneo e regolarmente tesserato. Il Tribunale, affermata la responsabilità del Tavera, ritiene che di conseguenza deve essere riconosciuta la responsabilità anche del presidente Sassu, che ha consentito il comportamento illecito del Tavera, ed anche la responsabilità diretta ed oggettiva della Società, in relazione alle condotte rispettivamente del Sassu e del Tavera, in osservanza dei principi di cui all'articolo 4 commi 1 e 2 C.G.S.

Quanto alle sanzioni, Il Tribunale, in accoglimento delle richieste del rappresentante della Procura Federale, valuta equa l'inibizione di mesi quattro per il Tavera e di mesi tre per il Sassu, mentre a carico della Società ritiene di dover infliggere la più mite ammenda di € 500,00.

Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale **DELIBERA:**

- 1) **di dichiarare il signor Tavera Pietro responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi quattro;**
- 2) **Sassu Umberto responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi tre;**
- 3) **di dichiarare la Società A.S.D. Alghero responsabile in via diretta ed oggettiva di quanto rispettivamente ascritto al suo presidente Sassu e al suo dirigente Tavera di infliggere alla stessa l'ammenda di € 500,00.**

5. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO REGIONALE SARDEGNA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

5.1. C.U. SGS N°2 e N°3 ed allegati

Si allegano al presente C.U. i Comunicati Ufficiali del Sgs n. 2 e 3 e gli allegati pubblicati in data 12 e 17 Luglio .

In particolare il CU n. 2 elenca i requisiti necessari per la costituzione delle :

- Scuole Calcio Elite (**scadenza 10.09.2018**) - Scuole Calcio - Centri Calcistici di Base
- Scuole di Calcio a 5 Elite – Scuole di Calcio a 5 - Centri calcistici di base a 5
- Scuole Calcio attività femminile
- Allegato 1 : Modello di presentazione della società sportiva
- Allegato 2 : Tutorial Censimento Online
- Allegato 3 : Riepilogo riconoscimento delle scuole calcio
- Allegato 4 : Modello di domanda per Scuole Calcio Elite (Scadenza 10.09.2018)
- Allegato 5 : Modello di convenzione con le scuole
- Allegato 6 : Linee guida per lo Psicologo nelle Scuole di Calcio
- Scuole Calcio Elite : Brand Guide
- Scuole Calcio : Brand Guide

Il CU n. 3 elenca i seguenti contenuti :

- Circolare esplicativa tesseramento

- Tutela della salute e della sicurezza
- Tesseramento e limitazione del tesseramento – svincolo e revoca del tesseramento
- Tesseramento stranieri club professionistici e club dilettantistici
- Annullamento tesseramento Piccoli amici e Primi Calci

Si auspica una attenta lettura delle note allegare ricordando che il Coordinamento del Settore Giovanile e Scolastico rimane a completa disposizione delle società per eventuali chairimenti necessari

5.2. Incontro Coordinamento S.G.S. – Delegati Provinciali

Giovedì 12 Luglio 2018 alle ore 17:00, presso la sede LND di Oristano sito in Via Repubblica si è tenuto il previsto incontro tra il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico ed i collaboratori dell'attività di base ed i Delegati Provinciali.

Nell'incontro, alla luce delle novità salienti inserite nel C.U. n.1, si è presentato l'indirizzo che il SGS seguirà nella prossima stagione sportiva condividendo un impegno con la LND volto a dare tempestiva informazione e supporto alle società unitamente ad un maggiore controllo delle attività da loro svolte nel territorio.

La stessa tipologia di riunione, alla presenza del Delegato Provinciale di Carbonia, del collaboratore dell'attività di base e delle società del territorio, si è svolta **Venerdì 13 Luglio 2018 alle ore 18.00** presso la sede LND di Carbonia in Viale Arsa.

5.3. “Calcio + 15” - Stage U.15 Femminile

Il Settore Giovanile e Scolastico, in condivisione con il Club Italia e l'ufficio Sviluppo Calcio Femminile ha definito una nuova progettualità volta a sviluppare ed incrementare il livello tecnico e formativo della categoria Under 15 Femminile.

Grazie al supporto UEFA, attraverso il Programma di Sviluppo del Calcio Femminile ed il Programma Hat Trick, ha organizzato dal 15 al 20 Luglio 2018 lo stage di cui a margine dedicato all'attività femminile giovanile per 36 giovani calciatrici segnalate durante i raduni delle selezioni Territoriali Under 15 Femminili. Lo stage, iniziato il 15 Luglio e che avrà termine il 20 Luglio, si sta' svolgendo a Bagno di Romagna (FC) .

Giova segnalare che tra le 36 ragazze partecipanti è stata convocata la calciatrice **SERRA ROBERTA** (Cagliari Calcio).

Al Cagliari Calcio ed alla calciatrice Roberta Serra vada il plauso del Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico per la convocazione ricevuta.

Siamo sicuri che l'opportunità dello Stage calcio + 15 sarà per lei una importante esperienza sportiva ma soprattutto una occasione di crescita personale ed umana.

Il Segretario A.Madau	Il Presidente G.Cadoni
--	---

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 19 luglio 2018.